REGOLAMENTO (CEE) N. 1693/80 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1980

recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 3075/78 relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1459/80 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1459/80 ha esteso il campo d'applicazione del regime di aiuto per i piselli, le fave e le favette ai sottoprodotti destinati all'alimentazione degli animali e risultanti dalla fabbricazione di concentrati di proteine ; che pertanto è necessario prevedere i criteri per la concessione dell'aiuto per i suddetti sottoprodotti ;

considerando che l'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3075/78 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 275/80 (4), prevede in particolare che l'aiuto sia concesso ai piselli, alle fave e alle favette solamente se i prodotti in questione sono oggetto di una domanda d'aiuto nella campagna durante la quale il relativo contratto è presentato dal fabbricante degli alimenti per animali ; che tale misura determina un sistema che implica intervalli variabili tra la presentazione del contratto e la presentazione della domanda d'aiuto ; che tale sistema rischia di dar luogo a speculazioni sull'aiuto ; che è pertanto opportuno prevedere una durata unica per il periodo in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3075/78 è modificato come segue :

1. All'articolo 1, il punto 1 è sostituito dal seguente testo :

« 1. fabbricante di alimenti per animali :

— qualsiasi impresa dotata degli impianti necessari per la macinatura dei piselli, delle fave e delle favette e per l'incorporazione negli alimenti per animali ;

— qualsiasi impresa che produca concentrati di proteine a partire dai piselli, dalle fave e dalle favette, dotata degli impianti necessari per la preparazione dei sottoprodotti destinati ad essere utilizzati negli alimenti per animali ; ».

2. È aggiunto l'articolo 12 bis seguente :

Articolo 12 bis

Nel caso delle imprese di estrazione di concentrati di proteine, l'aiuto è concesso all'85 % del quantitativo di piselli, fave e favette utilizzato per la fabbricazione dei concentrati di proteine e dei sottoprodotti destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione degli animali, sempreché il tenore di proteine totali rispetto alla materia secca di tali sottoprodotti sia almeno uguale al 20 %.

Nel caso in cui il tenore in proteine non è raggiunto per una parte del quantitativo totale dei sottoprodotti in questione, il quantitativo ammissibile a beneficiare dell'aiuto è ridotto in conseguenza in maniera proporzionale. ».

3. L'articolo 17, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo :

« 1. L'importo dell'aiuto da concedere è quello valido il giorno in cui il fabbricante di alimenti per animali presenta il contratto di cui all'articolo 5, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/78 presso l'organismo all'uopo designato negli Stati membri in cui i piselli, le fave e le favette saranno utilizzati per la fabbricazione degli alimenti per animali, a condizione che, tranne casi di forza maggiore, i prodotti in questione siano oggetto della domanda di cui all'articolo 5, lettera b), del predetto regolamento al più tardi alla fine dell'ottavo mese successivo a quello nel quale è stato presentato il contratto.

Ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1134/68, il fatto generatore del diritto all'aiuto per i piselli, le fave e le favette si considera verificatosi il giorno della presentazione del suddetto contratto. ».

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.
(2) GU n. L 146 del 12. 6. 1980, pag. 3.
(3) GU n. L 367 del 28. 12. 1978, pag. 9.
(4) GU n. L 30 del 7. 2. 1980, pag. 13.

4. All'articolo 18, paragrafo 1, il primo trattino è sostituito dal seguente testo :

« — il quantitativo di piselli, fave e favette, determinato conformemente agli articoli 12 e 12 bis, avente diritto all'aiuto ; »

5. All'articolo 18, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente testo :

« Salvo caso di forza maggiore, il certificato obbliga, secondo i casi, ad incorporare negli alimenti per animali o a trasformare in concentrati di proteine e sottoprodotti il quantitativo indicato nel certificato entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente